

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: COCIANCICH)

Roma, 15 aprile 2015

Sul disegno di legge:

(1809) Deputato Carlo GALLI ed altri. - Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte di ufficiali delle Forze armate che cessano dal servizio e di dirigenti civili del Ministero della difesa, approvato dalla Camera dei deputati

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che esso reca disposizioni dirette a stabilire una netta distinzione tra le funzioni proprie del sistema industriale e quelle proprie del vertice militare, al fine di contribuire a migliorare le condizioni operative sia di chi produce, sia di chi utilizza i sistemi d'arma, e a riconoscere alla struttura militare le condizioni per esercitare in piena autonomia, con il senso di responsabilità che deve caratterizzare la committenza pubblica in un settore molto delicato, il ruolo che la legge le affida in materia di acquisizione e ammodernamento dei sistemi d'arma;

considerato che la proposta normativa, già approvata dalla Camera dei deputati, si inserisce nel quadro dei lavori parlamentari svolti nell'ambito di due indagini conoscitive effettuate dalla Commissione Difesa della Camera dei deputati, ove si è rilevato, ad esempio, che “considerata la delicatezza della materia, dovrebbe essere attentamente valutata l'opportunità di prevedere il divieto per i responsabili del *procurement* militare di assumere incarichi dirigenziali nelle industrie degli armamenti per un congruo periodo di tempo decorrente dalla data di cessazione dal servizio”;

richiamata la risoluzione delle Commissioni riunite 3^a, 4^a e 14^a del Senato, approvata il 19 novembre 2013 a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle linee programmatiche e di indirizzo italiane in vista del Consiglio europeo sulla Difesa, del 19 e 20 dicembre 2013 (*Doc. XXIV*, n. 13), incentrata, tra l'altro, sull'aspetto dell'integrazione tra le politiche di difesa nazionali e sulla prospettiva di una difesa comune europea;

considerato che, nella relazione illustrativa del disegno di legge, i proponenti sottolineano che il disegno di legge rientra nell'ambito di “una serie di iniziative legislative che si intende avviare al fine di predisporre un sistema normativo che garantisca la massima affidabilità alle procedure che regolano il sistema della pianificazione e dell'approvvigionamento dei programmi della Difesa, sul modello della disciplina già adottata in altri Paesi europei”, e che nell'incipit dell'articolo 1 si specifica che il provvedimento ha anche lo scopo di “assicurare una maggiore integrazione europea nel settore della difesa”;

considerato, in particolare, che la proposta di legge introduce nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nuove disposizioni volte a prevedere che il personale militare che lascia il servizio con il grado

Al Presidente
della 4^a Commissione permanente
S E D E

di generale di brigata, di divisione, di corpo d'armata e di generale o grado equivalente, nonché i dirigenti civili che abbiano assunto l'incarico di Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti o incarichi di direzione o controllo nelle Direzioni generali tecnico-amministrative del Ministero della difesa che operano nel settore del *procurement* militare, non possano, nei tre anni successivi, ricoprire cariche né esercitare funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente dell'organo di controllo, revisore, direttore generale o centrale, né assumere incarichi di consulenza con prestazioni di carattere continuativo presso società, imprese o enti che operano nel settore della Difesa, qualora abbia svolto, durante il servizio, attività collegabili o riconducibili all'individuazione o alla definizione dei requisiti operativi dei sistemi d'arma ovvero alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati alla difesa nazionale;

considerato che la direttiva 2014/24/UE, che dal 18 aprile 2016 sostituirà la direttiva 2004/18/CE in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, prevede all'articolo 24 che gli Stati membri debbano adottare misure adeguate per prevenire, individuare e porre rimedio in modo efficace a conflitti di interesse nelle procedure degli appalti, e che ciò comprende "almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto",

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Roberto Cociancich